



Rep. n. 7649

ATTI PUBBLICI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA



ATTO ATTUATIVO

28 AGO 1997

alla Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991 stipulata tra il Magistrato alle Acque (C.F.n.80010060277) ed il Consorzio "Venezia Nuova" (C.F.n.05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1996 (millenovecentonovantasei), il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, dinanzi a me, dott. Luigi Cutillo, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipula dei contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunciato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15.02.1913, n. 89

PREMESSO

- che tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati in data 4.10.1991 la Convenzione rep. n. 7191 ed il successivo atto aggiuntivo rep. n. 7288 del 16.04.1992 le cui premesse debbono intendersi qui

UFFICIO REGISTRO - VENEZIA

Serie Atti Pubblici

Reg. 28 AGO. 1997 al N. 2178

Esatte lire 257.200 (Duecentocinquantesette miladuecento)

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

1° Dirigente
(Dra. G. Rizzo)

integralmente riportate;

- che la citata Convenzione rep. n. 7191/91 ha ad oggetto la regolamentazione generale idonea a disciplinare il rapporto concessorio in essere tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sino all'ultimazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi necessari per l'attuazione degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984 n. 798 ad essa allegato, Piano richiamato nell'art.3 della L.139/92;
- che la Convenzione rep. n. 7191/91 prevede che gli interventi di cui al richiamato Piano Generale siano realizzati, per fasi funzionali, da avviare in funzione di finanziamenti disponibili;
- che in data 5.02.1992 è stata emanata la legge n. 139 con la quale il Consorzio Venezia Nuova, in qualità di concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lett. a)-c)-d)-l) della legge 29.11.1984 n. 798, è stato autorizzato a contrarre mutui, con ammortamento sino a quindici anni, con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, così da consentire lo sviluppo delle attività finalizzate a realizzare la salvaguardia di Venezia;
- che a tal fine in esecuzione delle previsioni di cui alla Convenzione a contenuto generale rep.7191/91, sono stati stipulati i due atti, repertoriati con i nn.7322 e 7395 rispettivamente in data 03.12.1992 e 23.11.1993;
- che in virtù di quanto previsto dal Decreto Legge n.444 del 27.10.1995, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, convertito in Legge n.539 del 20.12.1995, il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato



- due ulteriori contratti di mutuo rep. 6823 e rep. 14357 in data 29.12.95 e in data 02.07.96, con cui gli Istituti di credito finanziatori hanno posto a disposizione rispettivamente l'importo di lire 60 MLD e lire 120 MLD per le prosecuzioni degli interventi affidati in concessione al Consorzio Venezia Nuova;
- che per l'impegno delle riferite risorse il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova hanno stipulato gli ulteriori atti rep. 7601 e rep. 7637, in data 20.03.96 e in data 29.10.96 attuativi della Convenzione generale 7191/91;
 - che con Decreto Legge n.408 del 2 agosto 1996, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, (*nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa*), convertito in Legge n.515 del 4 ottobre 1996, i soggetti indicati al comma 2 dell'art.1 della L.139/92, sono autorizzati a stipulare mutui sino a 15 anni con ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, per la prosecuzione dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
 - che per gli interventi assentiti in concessione è stata destinata una quota del finanziamento complessivo pari a lire 49.100.000.000.= (quarantanovemiliardicentomilioni), a valere sui limiti di impegno con decorrenza 1997;
 - che pertanto il Consorzio Venezia Nuova è stato autorizzato a perfezionare idonei contratti di finanziamento per reperire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi di cui al Piano Generale allegato alla Convenzione rep.7191/91 e richiamato dalla L.139/92;

- che in forza del richiamato D.L. 408/96, convertito con L.515/96, il Consorzio Venezia Nuova ha provveduto ad esperire apposita licitazione privata esperita ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 157/95;
- che i soggetti invitati alla rispettiva procedura concorsuale non hanno presentato offerte idonee talché, il Consorzio Venezia Nuova ha proceduto ai sensi dell'art. 7, 1° comma lett. a) D.L.vo 157/95;
- che il servizio è stato affidato in data 20.11.1996 all'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., in proprio e quale Banca Capogruppo e Mandataria del Raggruppamento di Istituti, costituitosi in data 13.11.1996 a rogito dott. Carlo Gubbini Fezzoni, notaio in Roma con rep.n.4838, con cui è stato sottoscritto apposito contratto di finanziamento a rogito dott. Alberto Gasparotti, notaio Venezia-Mestre n.rep.7932 il 20.11.1996, che si allega al presente atto, in copia autentica, sotto la lett. "A";
- che, secondo quanto convenuto con il predetto contratto, l'Istituto Bancario in proprio e nella sua predetta qualità di Banca Capogruppo e Mandataria ha posto a disposizione del Consorzio Venezia Nuova, quale concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia, un importo sino a lire 510.000.000.000.= (cinquecentodiecimiliardi) per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, lett. a)-c)-d)-l) della legge 798/84 nonché all'art. 2 lett. a) della legge 360/91;
- che pertanto l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, in considerazione delle condizioni finanziarie di cui al contratto di finanziamento perfezionato tra il Consorzio Venezia Nuova e l'istituto finanziatore Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. in proprio e nella sua predetta qualità di Banca Capogruppo e Mandataria, è in grado di attivare l'esecuzione di





- ulteriori interventi nel limite di spesa di lire 500.000.000.000.=
(cinquecentomiliardi);
- che, per procedere all'attuazione degli interventi individuati dal Magistrato alle Acque di Venezia nel quadro di quelli indicati nel Piano Generale degli Interventi è stato predisposto il presente schema di Atto Attuativo della predetta Convenzione rep. n. 7191/91;
 - che sul richiamato schema si è espresso, con proprio parere favorevole, in data 08.11.1996 il Comitato Tecnico di Magistratura, con voto n.115;
 - che l'Amministrazione intende, pertanto, procedere alla stipula del 6° Atto Attuativo della Convenzione rep.7191/91 per l'importo complessivo di lire 500.000.000.000.= (cinquecentomiliardi);
 - che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione del presente atto attuativo mediante polizza fideiussoria;
 - che ai sensi della legge 19.03.1990 n. 55, e successive modificazioni e in legis, non risulta a carico dei legali rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova e delle singole Società e Imprese componenti il Consorzio medesimo e degli altri soggetti previsti dalla legge, la sussistenza di cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 490/94 (e relativo allegato n.1) come da informazioni acquisite in base al medesimo art.4;
 - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, dott.Luigi Cutillo, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

il dott. Massimo Pesapane, in rappresentanza dell'Amministrazione dei

Lavori Pubblici;

E DALL'ALTRA

il dott. ing. Giovanni Mazzacurati, nato a Pisa il 23.04.1932, per il Consorzio Venezia Nuova, corrente in Venezia San Marco 2803 ed ivi domiciliato ai fini del presente atto, delegato a firmare il presente atto in nome e per conto del Consorzio medesimo, giusta delibera del 30.11.1994 del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova, che in copia autentica giusta atto della dott.ssa Maria Iaccarino, notaio in Venezia, rep.n.3345 del 17.12.1996, si allega al presente atto sotto la lett. "B" previa lettura da me datane alle parti.

Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTO ATTUATIVO

Il presente Atto, in attuazione dell'art. 2 della Convenzione rep. n. 7191 del 04.10.1991 e del relativo Atto Aggiuntivo rep. n. 7288 del 16.04.1992, ha per oggetto la realizzazione, degli interventi -compresi nel Piano Generale allegato alla Convenzione rep. n. 7191/91- di cui alle lett. a)-d) della legge 798/84 nel limite complessivo di spesa di lire 500.000.000.000.= (cinquecentomiliardi).

In particolare il Concessionario realizzerà:

- 1) Interventi di cui alla lett. a) della legge 798/84 per il limite complessivo di spesa di lire 340.000.000.000.= (trecentoquarantamiliardi):



- a) ripristino della morfologia lagunare e arresto del processo di degrado della laguna:
- campagne di raccolta alghe;
 - bonifica discariche e fitobiodepurazione;
 - ricostruzione barene, dragaggio canali lagunari e portuali, isole, sistemazione argini, isole.
- b) difesa dalle acque alte di zone lagunari:
- difesa insediamento urbano di S.Pietro in Volta - completamento;
 - protezioni di sponda a S.Erasmo - Torcello - Murano - Alberoni;
 - marginamenti e rive in zona portuale, S.Giuliano, altri;
 - difesa insediamento urbano di Treporti - completamento;
 - interventi sulle sponde a difesa dalle acque alte a Chioggia: Lusenzo e San Felice;
 - sistemazione rive Zattere e Giudecca - ulteriore stralcio;
 - difesa insediamento urbano di Burano - ulteriore stralcio.
- c) difesa localizzata delle insulae:
- difesa delle insulae di S.Marco, Rialto e Percorso Tolentini.
- d) opere di ripristino dei moli alle bocche di porto.
- e) opere di regolazione delle maree:
- progetto esecutivo - interventi propedeutici.
- f) studi, indagini e monitoraggi.
- g) servizio informativo.
- 2) Interventi di cui alla lett. d) della legge 798/84 per il limite



complessivo di spesa di lire 160.000.000.000.= (centosesantamiliardi):

a) Difesa dei litorali:

- difesa del litorale di Chioggia, isola Verde - completamento;
- difesa del litorale di Lido e di Jesolo - stralci;
- difesa del litorale di Pellestrina - ulteriore stralcio;

I sopra elencati interventi sono specificatamente elencati nel Piano Operativo allegato sub lett. "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti convengono che gli studi indicati nel Piano Operativo potranno essere sostituiti con altri, comunque nel rispetto dei limiti di spesa, ove nel corso dello sviluppo delle attività si manifestasse tale esigenza a seguito dei risultati acquisiti.

Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale da effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano eseguiti, di norma, presso il Centro Sperimentale del Magistrato alle Acque, con sede in Voltabarozzo (PD).


ART. 2 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Il Concessionario presenterà all'approvazione del Concedente i progetti delle opere nonché i disciplinari degli studi.

I progetti di cui al precedente comma dovranno essere redatti in piena conformità alle disposizioni del D.M. LL.PP. 29.05.1895 in quanto applicabili.

ART. 3 - IMPORTO DELLA SPESA

La spesa complessiva presunta per l'esecuzione degli interventi di cui al presente atto, così come individuati nel Piano Operativo allegato sub lett.





"C" ivi compreso ogni altro corrispettivo e rimborso, ammonta a lire 500.000.000.000 (cinquecentomiliardi).

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Agli effetti della liquidazione della spesa le parti stabiliscono che, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1) del presente Atto saranno adottati i seguenti criteri:

- a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e delle opere di qualsivoglia natura, l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al successivo art. 5 con il sistema a misura per quanto attiene alle forniture e alle opere, ed a forfait per gli studi e sperimentazioni e per le attività del Servizio Informativo, in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei progetti e nei disciplinari esecutivi di intervento approvati dal Concedente. In alcuni casi particolari sarà, peraltro, possibile procedere al pagamento delle prestazioni mediante l'utilizzo di liste settimanali;
- b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per conto del Concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse ed imposte in dipendenza del perseguimento degli obiettivi ad esso demandati ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo Concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al Concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del Concedente non è peraltro necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge; restano escluse le spese

compensate con la percentuale di cui alla successiva lett. e);

- c) le progettazioni saranno compensate al Concessionario avendo riguardo ai valori tabellari delle Tariffa degli Ingegneri ed Architetti, applicati tenuto conto delle singole categorie delle opere progettate e del valore, superiore o inferiore ai 5 miliardi, degli interventi da progettare.

Il Concedente ed il Concessionario danno altresì atto che il corrispettivo per le attività di progettazione sarà calcolato inglobando tutte le maggiorazioni per spesa, difficoltà, lotti, stralci, ed eventuali urgenze nell'unica maggiorazioni del 60%, riconosciuta a titolo di rimborso forfetario delle spese e degli oneri sostenute secondo quanto previsto dagli artt. 2, 13 e 21 della più volte citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

Le attività di direzione, assistenza e contabilità lavori, espletate dal Concessionario con riferimento alle opere, saranno compensate avuto riguardo ai valori tabellari di cui alla tariffa degli Ingegneri ed Architetti che saranno applicate in considerazione del valore superiore o inferiore ai 5 miliardi di lire delle opere da realizzare.

Il Concedente ed il Concessionario danno altresì atto che all'aliquota in base alla quale dovrà essere commisurato il corrispettivo per le attività di direzione, assistenza e contabilità lavori non sarà applicata alcuna maggiorazione ad esclusione del 40% riconosciuto a titolo di rimborso forfetario delle spese e degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dall'art. 13 della più volte citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle attività di direzione, assistenza e contabilità lavori relative agli studi ed



- agli interventi a carattere sperimentale il Concedente Magistrato alle Acque ed il Concessionario Consorzio Venezia Nuova provvederanno tenendo conto della specificità nonché della particolarità degli interventi;
- d) per l'esecuzione delle attività del Servizio Informativo l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato analiticamente, di norma a forfait, sulla base dei singoli progetti e perizie esecutive approvate dal Concedente;
- e) gli oneri ulteriori propri della funzione del Concessionario, saranno compensati con quota percentuale pari al 12% da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi delle prestazioni di cui alle precedenti lett. a) e d); nessun compenso percentuale verrà corrisposto sui corrispettivi di cui alla precedente lett. c).

Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguirà la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063, previa opportune verifiche e controlli da parte del Concedente.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere ed i prezzi elementari relativi agli studi e sperimentazioni, oggetto del presente Atto saranno di volta in volta approvati dal Concedente, all'atto della presentazione dei progetti esecutivi.

Le parti danno espressamente atto che, in occasione dell'istruttoria dei singoli progetti, saranno compiute indagini e comparazioni al fine di determinare la piena corrispondenza tra i prezzi formulati e quelli correnti alla località di intervento.



I prezzi unitari saranno, in base all'analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli progetti secondo quanto previsto al precedente comma, opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo.

I prezzi saranno definiti sulla base dell'elenco prezzi allegato alla Convenzione rep.7191/91 come successivamente integrato.

ART. 6 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Fermo restando che è fatto espresso divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte a terzi le opere del presente Atto le parti convengono, a parziale modifica di quanto disposto dall'art.6 della Convenzione del 4.10.1991 n.7191 di rep., quanto segue.

Il Consorzio Venezia Nuova procederà all'esecuzione delle opere mediante le Imprese proprie consorziate, anche tra loro associate ovvero riunite nei modi consentiti dalla disciplina normativa in materia di Opere Pubbliche.

Nella fase esecutiva il Consorzio opererà, pertanto, a mezzo delle Imprese proprie consorziate che realizzeranno i lavori direttamente potendo ricorrere a subappalti ai sensi delle norme vigenti.

Resta ferma comunque la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente per la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti dei corrispettivi dovuti al Concessionario, liquidati ai sensi del precedente art. 4, saranno ad esso corrisposti direttamente dall'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., in proprio e quale Banca Capogruppo e Mandataria del suddetto Raggruppamento di Istituti, in quanto Istituto





bancario che ha perfezionato, in data 20.11.1996, il contratto di finanziamento con il Consorzio Venezia Nuova secondo quanto previsto dalla legge 515/96, di conversione del D.L. 408/96.

In particolare i compensi saranno versati dall'Istituto al Concessionario secondo le seguenti modalità:

- a) i corrispettivi di cui al precedente art. 4 lett. a) e d) da liquidare dall'Amministrazione Concedente a titolo di acconto nel corso dei lavori dovranno risultare dagli Stati di Avanzamento Lavori, redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Concessionario, e trasmessi all'Ufficio per la Salvaguardia di Venezia, con le seguenti scadenze: 28.02 / 31.05 / 31.08 / 30.11.

L'Ufficio per la Salvaguardia di Venezia, sulla base dei dati di contabilità, redigerà, ai fini della liquidazione della spesa, appositi certificati di pagamento, che saranno trasmessi alla competente divisione amministrativa del Magistrato alle Acque e quindi inoltrati, a mezzo del Concessionario, all'Istituto erogatore.

Il Concedente è, e rimarrà, estraneo al compimento di ogni adempimento successivo all'inoltro della documentazione necessaria per consentire il pagamento delle rate di acconto al Concessionario.

Sulla base dei predetti certificati l'Istituto procederà al versamento dei corrispettivi dovuti in acconto.

Le parti convengono che, ultimati i lavori relativi al singolo intervento, il Concedente darà corso all'emissione di un ultimo certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque sia l'importo.

Sulla base delle risultanze del relativo certificato di collaudo approvato l'Istituto procederà al versamento del saldo a favore del Concessionario secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il settore dei Lavori Pubblici.

Sulle somme versate al Concessionario saranno praticate le ritenute a garanzia, a vantaggio del Magistrato alle Acque di Venezia, come certificate nella documentazione contabile che sarà inviata all'Istituto. Le ritenute predette saranno, ove previsto dalla legge, sostituibili con idonee fideiussioni prestate secondo le norme vigenti. Le ritenute di garanzia saranno svincolate e le fideiussioni estinte con le modalità di cui alla vigente disciplina.

- b) Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 4 lett. b) saranno, di norma, rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa.

Tale documentazione sarà vistata dal Concedente ed inviata, a mezzo del Concessionario, all'Istituto che provvederà al versamento delle somme da rimborsare.

- c) Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 4 lett. c) saranno contabilizzati secondo le seguenti modalità:
- 1) per quanto riguarda la quota attinente l'attività di progettazione dei singoli interventi, verranno riconosciuti acconti all'atto della formale presentazione delle singole fasi di progettazione. I richiamati acconti verranno contabilizzati nel 1° stato di avanzamento successivo alla presentazione delle predette

